

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

23 gennaio 2003

FINALE
A5-0009/2003

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
(COM(2001) 257 – C5-0336/2001 – 2001/0111(COD))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Giacomo Santini

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA	6
MOTIVAZIONE.....	53
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO.....	57
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ, L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT	70
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	84
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	96

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 29 giugno 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 e degli articoli 12, 18, 40, 44 e 52 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2001) 257 – 2001/0111 (COD)).

Nella seduta del 3 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport nonché alla commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (C5-0336/2001).

Nella seduta del 4 ottobre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 3 settembre 2001 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Ana Palacio Vallelersundi; nella riunione dell'11 settembre 2002 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha nominato relatore Giacomo Santini.

Nelle riunioni del 20 febbraio 2002, 19 marzo 2002, 18 giugno 2002, 12 settembre 2002, 11 novembre 2002, 10 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 23 voti favorevoli, 16 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente e relatore), Niall Andrews, Elspeth Attwooll (in sostituzione di Lousewies van der Laan, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Alima Boumediene-Thiery, Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Heide Rühle), Mogens N.J. Camre (in sostituzione di José Ribeiro e Castro), Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ewa Hedkvist Petersen (in sostituzione di Adeline Hazan), Roger Helmer (in sostituzione di Thierry Cornillet, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marie-Thérèse Hermange (in sostituzione di Charlotte Cederschiöld), Sylvia-Yvonne Kaufmann (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Margot Keßler, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Ilka Schröder), Jean Lambert (in sostituzione di Pierre Jonckheer), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Eryl Margaret McNally (in sostituzione di Martine Roure, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Hartmut Nassauer, Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Hubert Pirker, Olle Schmidt (in sostituzione di Lousewies van der Laan), Ole Sørensen (in sostituzione di Francesco Rutelli), Patsy Sörensen, Sérgio Sousa Pinto, The Earl of Stockton (in sostituzione di The Lord Bethell), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco e Rainer Wieland (in sostituzione di Marcelino Oreja

PE 319.238
4/99
RR\487307IT.doc

Arburúa, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per le petizioni nonché della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità sono allegati; la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha deciso il 12 settembre 2002 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 23 gennaio 2003.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2001) 257 – C5-0336/2001 – 2001/0111(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 0257¹),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 40, 44 e 52 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0336/2001),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport e della commissione per le petizioni nonché della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0009/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 3

(3) Gli articoli 17 e 18 del trattato hanno istituito la cittadinanza europea e conferito a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario ed individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

(3) Gli articoli 17 e 18 del trattato **CE** hanno istituito la cittadinanza europea e conferito a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario ed individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

¹ GU C 270E del 25.9.2001, pag. 150.
PE 319.238

Motivazione

Si specifica che il contesto è il trattato che istituisce la Comunità europea.

Emendamento 2

Considerando 4

(4) L'incremento della mobilità degli studenti, dei ricercatori, delle persone che desiderano conseguire una formazione, dei volontari, degli insegnanti e dei formatori è stato riconosciuto tra le priorità politiche dell'Unione europea.

(4) L'incremento della mobilità **dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi**, degli studenti, dei ricercatori, delle persone che desiderano conseguire una formazione, dei volontari, degli insegnanti e dei formatori è stato riconosciuto tra le priorità politiche dell'Unione europea.

Motivazione

In considerazione della libera circolazione dei lavoratori nonché della necessità di garantire la parità di trattamento per i lavoratori subordinati e quelli autonomi, tali categorie dovrebbero essere espressamente incluse nei considerando.

Emendamento 3

Considerando 5

(5) In questa prospettiva, il carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e di soggiorno - **contenute nei** seguenti atti legislativi comunitari: regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968¹, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968,² relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità; direttiva 73/148/CEE del Consiglio del 21 maggio 1973 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi³; direttiva

(5) In questa prospettiva, **per superare** il carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e di soggiorno **e allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del trattato CE, occorre che siano riesaminati** i seguenti atti legislativi comunitari: regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità; direttiva 73/148/CEE del Consiglio del 21 maggio 1973 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno

90/364/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno⁴; direttiva 90/365/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale⁵; direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti⁶ - **richiede che esse siano riesaminate allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del trattato CE.**

¹ *GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).*

² *GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.*

³ *GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.*

⁴ *GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.*

⁵ *GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.*

⁶ *GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.*

dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; direttiva 90/364/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno; direttiva 90/365/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale; direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

Motivazione

Testo più comprensibile.

Emendamento 4 Considerando 6

(6) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza; la definizione di "familiare" deve essere ampliata e uniformata per tutti i beneficiari del diritto di soggiorno.

(6) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza; la definizione di "familiare" deve essere ampliata e uniformata per tutti i beneficiari del diritto di soggiorno, ***di modo che le diverse forme di relazioni familiari presenti nella società odierna, che si tratti del***

matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza, siano riconosciute e rispettate. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Motivazione

Le diverse forme di relazioni familiari presenti nella società odierna, che si tratti del matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza, devono essere riconosciute e rispettate. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Emendamento 5

Considerando 7

(7) Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri; ***occorre anche facilitare, tramite l'equiparazione del documento di soggiorno e del visto di breve durata, la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, i quali sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.***

(7) Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri, ***senza pregiudizio alle disposizioni applicabili in materia di controllo alle frontiere.***

Motivazione

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la normativa esistente in materia di controllo alle frontiere; è importante sottolinearlo per delimitare il campo di applicazione della direttiva .

Emendamento 6

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Al fine di facilitare la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sono esentati dall'obbligo di munirsi di un visto di breve durata i familiari che abbiano già ottenuto un documento di soggiorno. Negli altri casi essi restano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001¹ o, se del caso, della legislazione nazionale applicabile.

¹ ***GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.***

Motivazione

La seconda parte del considerando 7 della proposta della Commissione diventa un considerando a parte perché riguarda un argomento distinto. La nuova redazione chiarifica il fatto che non si tratti di un'equiparazione del documento di soggiorno al visto, ma di un'esenzione per i familiari che già possiedono il documento di soggiorno.

Emendamento 7

Considerando 8

(8) In considerazione delle nuove forme di ***mobilità e di lavoro e delle forme di vita caratterizzate dall'alternanza geografica***, è opportuno disporre che il soggiorno del cittadino dell'Unione di durata non superiore a sei mesi sia subordinato soltanto alla formalità del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

(8) In considerazione delle nuove forme di mobilità ***geografica*** e di lavoro è opportuno disporre che il soggiorno del cittadino dell'Unione di durata non superiore a sei mesi sia subordinato soltanto alla formalità del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità ***e a nessuna altra condizione.***

Motivazione

La prima è una modifica linguistica, la seconda precisa che, per il soggiorno inferiore ai sei mesi, nessun tipo di condizione può essere prevista per i cittadini dell'Unione.

Emendamento 8

Considerando 9

(9) Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ammesso a seguire una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti.

(9) Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ammesso a seguire **degli studi, inclusa** una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti.

Motivazione

Formazione professionale è riduttivo, nel testo della direttiva ci si riferirà sempre a studi e formazione professionale.

Emendamento 9

Considerando 10

(10) Il diritto fondamentale e personale dei cittadini dell'Unione di soggiornare in un altro Stato membro non dipende dal

(10) Il diritto fondamentale e personale dei cittadini dell'Unione di soggiornare in un altro Stato membro non dipende dal

rilascio della carta di soggiorno; occorre di conseguenza limitare l'obbligo del possesso di tale documento di soggiorno a situazioni debitamente giustificate, in particolare alla situazione dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e ai soggiorni di durata superiore ai sei mesi.

rilascio della carta di soggiorno, *ma deriva direttamente dal trattato CE*; occorre di conseguenza limitare l'obbligo del possesso di tale documento di soggiorno a situazioni debitamente giustificate, in particolare alla situazione dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e ai soggiorni di durata superiore ai sei mesi.

Motivazione

Il diritto di soggiorno costituisce un diritto direttamente conferito dal trattato CE; ciò è stato confermato a più riprese dalla Corte di giustizia, in particolare nella sentenza Sagulo del 14 luglio 1977 (8-77, Rec. p. 1495) e più recentemente dalla sentenza Baumbast e R del 17 settembre 2002 (C-413/99).

Emendamento 10 Considerando 17

(17) Affinché possa costituire un effettivo strumento d'integrazione nella società dello Stato membro ospitante nel quale il cittadino dell'Unione risiede, il diritto di soggiorno permanente non deve essere subordinato a condizioni e deve garantire la completa parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante così come la massima protezione contro le espulsioni.

(17) Affinché possa costituire un effettivo strumento d'integrazione nella società dello Stato membro ospitante nel quale il cittadino dell'Unione risiede, il diritto di soggiorno permanente non deve essere subordinato a condizioni e deve garantire la completa parità di trattamento, *nel campo di applicazione del trattato*, con i cittadini dello Stato membro ospitante così come la massima protezione contro le espulsioni.

Motivazione

La spiegazione è implicita nel testo.

Emendamento 11 Considerando 19

(19) In base al principio di non discriminazione, ciascun cittadino dell'Unione e i suoi familiari devono godere della parità di trattamento rispetto

(19) In base al principio di non discriminazione, ciascun cittadino dell'Unione e i suoi familiari devono godere della parità di trattamento rispetto

ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato. **Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente**, spetta tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere prestazioni di assistenza sociale a persone che non esercitino un'attività lavorativa **ovvero** borse di mantenimento ai cittadini dell'Unione che si rechino nel suo territorio per motivi di studio.

ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato. **Durante il periodo dei sei mesi successivi all'entrata sul territorio**, spetta tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere prestazioni di assistenza sociale a persone che non esercitino un'attività lavorativa. **Inoltre prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, spetta allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere** borse di mantenimento ai cittadini dell'Unione che si rechino nel suo territorio per motivi di studio.

Motivazione

Nei primi sei mesi, l'accesso dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel territorio dello Stato membro ospitante non è sottoposto ad alcuna condizione, di conseguenza lo Stato membro può decidere di concedere o meno prestazioni di assistenza sociale, in tutti gli altri casi si applica una parità di trattamento con i cittadini nazionali, tranne per le borse di mantenimento che esulano dal campo di applicazione del trattato.

Emendamento 12 Considerando 22

(22) L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura radicale che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante; occorre pertanto limitare la portata di tali misure in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata e vietare l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che siano titolari di un diritto di soggiorno permanente nonché dei familiari che siano minori d'età.

(22) L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura radicale che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante; occorre pertanto limitare la portata di tali misure **in base al principio di proporzionalità e in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno, delle conseguenze per il cittadino comunitario e per la sua famiglia, dei legami con il paese d'origine, della gravità della minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica** e vietare l'allontanamento dei

cittadini dell'Unione e dei loro familiari che siano titolari di un diritto di soggiorno permanente nonché dei familiari che siano minori d'età.

Motivazione

L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica è una grave eccezione al principio della libertà di circolazione e di soggiorno, occorre quindi che la decisione di allontanamento sia presa tenendo in considerazione il principio di proporzionalità e i fattori enunciati nella proposta di emendamento.

Emendamento 13
Considerando 27

(27) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(27) La presente direttiva rispetta i diritti **e le libertà** fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

Spiegazione evidente nel testo.

Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

a) il coniuge;

a) il coniuge, **a prescindere dal sesso, secondo la relativa legislazione nazionale;**

Motivazione

È necessario che la legislazione dell'UE in materia di libera circolazione rifletta e rispetti le diverse forme di relazioni familiari esistenti nella società odierna.

Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) il partner registrato, a prescindere dal sesso, secondo la relativa legislazione nazionale;

Motivazione

È necessario che la legislazione dell'UE in materia di libera circolazione rifletta e rispetti le diverse forme di relazioni familiari esistenti nella società odierna, che si tratti del matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

b) il/la convivente, sul presupposto che la legislazione dello Stato membro ospitante **equipari la situazione delle** coppie di fatto **a quella delle** coppie sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione;

b) il/la convivente, **a prescindere dal sesso, con cui il richiedente ha una relazione duratura**, sul presupposto che la legislazione **o la prassi** dello Stato membro ospitante **e/o di quello d'origine tratti le** coppie di fatto **in maniera analoga alle** coppie sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione;

Motivazione

È necessario che la legislazione dell'UE in materia di libera circolazione rifletta e rispetti le diverse forme di relazioni familiari esistenti nella società odierna, che si tratti del matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Emendamento 17

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) i discendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui **alla lettera b)**;

c) i discendenti diretti e quelli del coniuge **o partner registrato** o convivente di cui **alle lettere a), a bis) e b)**;

Motivazione

È necessario che la legislazione dell'UE in materia di libera circolazione rifletta e rispetti le diverse forme di relazioni familiari esistenti nella società odierna, che si tratti del matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Emendamento 18
Articolo 2, punto 2, lettera d)

d) gli ascendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui **alla lettera b)**;

d) gli ascendenti diretti e quelli del coniuge **o partner registrato** o convivente di cui **alle lettere a), a bis) e b)**;

Motivazione

È necessario che la legislazione dell'UE in materia di libera circolazione rifletta e rispetti le diverse forme di relazioni familiari esistenti nella società odierna, che si tratti del matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Emendamento 19
Articolo 2, punto 3

3. "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

3. **a)** "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

b) "*Stato membro d'origine*": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione risiedeva prima di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno in un altro Stato membro.

c) *Nel valutare se una relazione duratura esista o meno, gli Stati membri considerano come prova alcuni fattori quali, fra l'altro, la durata della relazione, la convivenza precedente, le responsabilità genitoriali condivise e qualsiasi altro mezzo comprovante la relazione.*

Motivazione

È necessario che la legislazione dell'UE in materia di libera circolazione rifletta e rispetti le diverse forme di relazioni familiari esistenti nella società odierna, che si tratti del matrimonio, del partenariato registrato o della convivenza. Tenuto conto dell'uguaglianza e del trattamento equo, il diritto fondamentale alla vita familiare non dovrebbe essere subordinato alla scelta dell'individuo di contrarre matrimonio.

Emendamento 20
Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione e il soggiorno di ogni altro familiare non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, fermo restando il diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione e il soggiorno di ogni altro familiare non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, ***o se sussistano gravi ragioni di salute o motivi umanitari***, fermo restando il diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato.

Motivazione

All'articolo 2 si è delimitata la definizione di membro della famiglia agli ascendenti a carico. Per compensare questa restrizione si effettua l'aggiunta dei gravi motivi di salute e umanitari che copre la fattispecie degli eventuali membri della famiglia, inclusi gli ascendenti, che non sono a carico, ma che necessitano di prossimità con la famiglia. Compromesso equo per evitare gli abusi.

Emendamento 21
Articolo 4

Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o ***tendenze sessuali***.

Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari ***della presente direttiva*** alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, ***identità di genere***, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o ***orientamento sessuale***.

Motivazione

Nella decisione di P contro S e il Consiglio di Contea della Cornovaglia, la Corte di giustizia ha chiarito che la discriminazione secondo la motivazione per cui un singolo "intende

sottoporsi, o si è sottoposto alla riattribuzione di genere" è basata "essenzialmente, se non esclusivamente, sul sesso della persona interessata". L'articolo 4 della proposta include un divieto su qualsiasi discriminazione di "sesso" nell'attuazione della direttiva. Sebbene, secondo l'approccio della Corte di giustizia, ciò includa la discriminazione di persone "transgender", riteniamo che tale interpretazione non sia esplicitamente chiara né ai legislatori nazionali né ai cittadini europei. Al fine di chiarire la portata di questa legge e di creare in questo modo una certezza legale maggiore, proponiamo che la protezione contro tutte le discriminazioni legate all'"identità di genere" sia esplicitamente vietata nell'attuazione della direttiva.

Emendamento 22
Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

La presente direttiva deve essere attuata in conformità della Convenzione sui diritti del bambino. Qualsiasi decisione che interessi il bambino deve essere presa in base al miglior interesse di quest'ultimo.

Motivazione

Riteniamo, inoltre, fondamentale che sia data la priorità agli interessi dei figli per quanto riguarda le decisioni che concernono l'unità della famiglia. I figli non dovrebbero affrontare alcuna separazione da alcun genitore partendo semplicemente dall'assenza del legame biologico o dal deficit della legge nel riconoscere l'esistenza di una relazione parentale. A sostegno di quest'approccio esiste la Convenzione ONU sui diritti del bambino.

Emendamento 23
Articolo 4 ter (nuovo)

Articolo 4 ter

La presente direttiva non deve portare alla soppressione dei diritti esistenti stabiliti dalla legislazione dell'Unione o dalle sentenze della Corte di giustizia.

Motivazione

La direttiva in questione non deve portare alla soppressione di diritti esistenti. I diritti riconosciuti a determinate persone nello Stato membro di origine devono continuare ad essere loro garantiti. Il termine consente alla famiglia di pianificare meglio il soggiorno.

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 2

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono soltanto essere assoggettati all'obbligo del visto di breve durata, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001. **Il** possesso di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro **equivale al** visto. Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. **Tali** visti sono gratuiti.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono soltanto essere assoggettati all'obbligo del visto di breve durata, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 **o, se del caso, la legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva, il** possesso di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro **esenta dall'obbligo di munirsi del** visto. Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. **I visti sono rilasciati al più tardi una settimana dopo la presentazione della domanda e sono gratuiti e vengono rilasciati nel territorio dello Stato membro interessato.**

Motivazione

Il riferimento alle legislazioni nazionali è necessario per gli Stati membri che non fanno parte della zona Schengen. La nuova redazione del paragrafo 2 chiarifica il fatto che non si tratti di un'equiparazione del documento di soggiorno al visto, ma di un'esenzione per i familiari che già possiedono il documento di soggiorno. La definizione del termine per il rilascio del visto permette alla famiglia di pianificare il proprio soggiorno.

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 4

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni agevolazione affinché possano ottenere o far pervenire i documenti necessari ovvero possano dimostrare o attestare con altri mezzi la

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni agevolazione affinché possano ottenere o far pervenire, **entro un lasso di tempo ragionevole**, i documenti necessari ovvero possano dimostrare o

loro qualità di titolari del diritto di libera circolazione.

attestare con altri mezzi la loro qualità di titolari del diritto di libera circolazione.

Motivazione

Specifica meglio il testo.

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 5

5. Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi per un periodo inferiore o uguale a sei mesi con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. ***Lo Stato membro può soltanto prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni. L'inosservanza di tale obbligo può essere assoggettata a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.***

5. Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi per un periodo inferiore o uguale a sei mesi con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Motivazione

Questo requisito non è proporzionato alla finalità perseguita.

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

a) di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; o

a) di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo ***o di essere destinatario di una prestazione di servizi;*** o

Motivazione

I destinatari di una prestazione di servizi non sono espressamente previsti dalla nuova direttiva, e quindi non è chiaro a quale categoria appartengano. Si potrebbe quindi pensare che siano coperti dall'articolo 7, lettera b), ma ciò aggiungerebbe una condizione supplementare di risorse che non è prevista dal diritto attuale. L'emendamento è quindi in linea con l'acquis attuale.

Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

c) di essere uno studente ammesso a seguire un corso di formazione professionale, o

c) di essere iscritto presso un istituto riconosciuto per seguire degli studi, inclusa una formazione professionale, a titolo principale, e che disponga di un'assicurazione malattia che copra l'insieme dei rischi nello Stato membro di accoglienza, o

Motivazione

Paragrafo 1, lettera c): definizione più completa.

Emendamento 29
Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c). ***I coniugi hanno diritto a uno status giuridico e a un permesso di lavoro indipendenti.***

Motivazione

La posizione delle donne a carico del coniuge può essere molto instabile e delicata per via della mancanza di diritti individuali. Esse beneficiano esclusivamente di diritti derivati, dato che la loro posizione giuridica e il loro permesso di soggiorno dipendono totalmente dallo status del coniuge. L'eventuale decesso o separazione determinano la perdita automatica del proprio status, nel momento in cui il coniuge a carico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo a, b o c. Dal momento che si verifica con maggiore frequenza che la donna sia a carico dell'uomo, tale disposizione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari non risulterà neutra quanto alle implicazioni di genere.

Emendamento 30
Articolo 7, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis . Ai fini del paragrafo 1 a), la qualità di lavoratore si mantiene, per il cittadino dell'Unione che abbia cessato di svolgere

un attività subordinata o autonoma se :

a) l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; se ha acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione, egli conserva la qualità di lavoratore fino allo scadere di tale diritto;

d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Motivazione

Il paragrafo 2 bis (ex articolo 8, paragrafo 7): è logico che tale paragrafo che si riferisce alle qualità di fondo del lavoratore non sia assimilato ad una formalità amministrativa, di cui all'articolo 8.

Emendamento 31

Articolo 7, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. In caso di malattia grave, incidente o altre ragioni umanitarie sopravvenute successivamente ai sei mesi susseguenti l'entrata nel territorio, le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) non sono applicabili.

Motivazione

La situazione sociale non deve portare ad una limitazione dei diritti.

Emendamento 32
Articolo 8, paragrafo 1

1. Per soggiorni di durata superiore a **sei mesi**, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

1. Per soggiorni di durata superiore **due anni**, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti **nel caso in cui analoga formalità sia prevista per i propri cittadini. Lo Stato membro consente in ogni caso l'iscrizione al cittadino dell'Unione che ne faccia richiesta.**

Motivazione

Al fine di consentire, principalmente agli studenti, una mobilità senza eccessivi vincoli amministrativi, è preferibile estendere la durata del libero soggiorno a due anni e chiedere in seguito al cittadino di piegarsi a talune esigenze amministrative, nonostante tutto necessarie.

Emendamento 33
Articolo 8, paragrafo 2

2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a sei mesi dall'ingresso. **Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio immediato di un attestato d'iscrizione contenente** l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. Il mancato adempimento dell'obbligo di iscrizione può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a sei mesi dall'ingresso. **Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso deve contenere** l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. Il mancato adempimento dell'obbligo di iscrizione può essere assoggettato a sanzioni **amministrative** proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

L'attestato di iscrizione non comprova il diritto di soggiorno, che deriva direttamente dai trattati, ma è soltanto una prova dell'avvenuta iscrizione. Le sanzioni non possono che essere amministrative in tali casi.

Emendamento 34
Articolo 8, paragrafo 4

4. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di comprovare d'essere iscritto presso un istituto riconosciuto per conseguirvi una formazione professionale a titolo principale, e di assicurare con dichiarazione, o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, e di una assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

4. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di comprovare d'essere iscritto presso un istituto riconosciuto per conseguirvi **degli studi, inclusa una** formazione professionale a titolo principale, e di assicurare con dichiarazione, o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, e di una assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Motivazione

Definizione più completa.

Emendamento 35
Articolo 8, paragrafo 6

6. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

- a) una carta d'identità o un passaporto in corso di validità;
- b) un documento comprovante l'esistenza del vincolo di parentela;
- c) **ove necessario**, l'attestato d'iscrizione

6. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

- a) una carta d'identità o un passaporto in corso di validità;
- b) **una dichiarazione che assicuri** l'esistenza del vincolo di parentela;
- c) l'attestato d'iscrizione del cittadino

del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la prova che le condizioni prescritte da tale disposizione sono soddisfatte;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, un documento rilasciato dall'autorità competente paese di origine o di provenienza, attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o che, in tale paese, convivevano con il medesimo.

dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la prova che le condizioni prescritte da tale disposizione sono soddisfatte;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, un documento rilasciato dall'autorità competente paese di origine o di provenienza, attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o che, in tale paese, convivevano con il medesimo.

Motivazione

Per facilitare le formalità è sufficiente una dichiarazione.

Emendamento 36 Articolo 8, paragrafo 7

7. *L'attestato d'iscrizione non può essere negato al lavoratore che abbia cessato di svolgere un attività subordinata o autonoma se :* **soppresso**

a) *l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;*

b) *l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;*

c) *l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; se ha acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione, egli conserva la qualità di lavoratore fino*

allo scadere di tale diritto;

d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Motivazione

Il paragrafo 7 è stato spostato, per coerenza, all'articolo 7 paragrafo 2 bis.

Emendamento 37
Articolo 9, paragrafo 3

3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni **amministrative** proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

Le sanzioni non possono che essere amministrative in tali casi.

Emendamento 38
Articolo 9, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La carta di soggiorno non può essere rifiutata ai familiari per il solo fatto che il loro visto è scaduto prima che presentassero la domanda per il rilascio della carta di soggiorno.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare il testo alla sentenza MRAX ("Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie") della Corte di giustizia.

Emendamento 39
Articolo 10, paragrafo 1

1. Il diritto di soggiorno dei familiari
PE 319.238

1. Il diritto di soggiorno dei familiari
26/99

1. Il diritto di soggiorno dei familiari
RR\487307IT.doc

del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, che deve avvenire non oltre i *tre* mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda è **rilasciata immediatamente. Da tale ricevuta deve risultare anche la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.**

del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, che deve avvenire non oltre i *sei* mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda **di una carta di soggiorno a titolo di membro della famiglia di un cittadino dell'Unione** è rilasciata immediatamente.

Motivazione

Il termine di sei mesi per il rilascio della carta sembra più adatto per permettere il controllo della documentazione. Per quanto riguarda i membri della famiglia non è possibile verificare immediatamente la qualità di familiare, quindi la ricevuta riguarda solamente il fatto che la domanda sia stata presentata come membro della famiglia.

Emendamento 40 Articolo 10, paragrafo 2

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione **degli stessi documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 6.**

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei **seguenti** documenti:

- a) **una carta d'identità o un passaporto in corso di validità;**
- b) **un documento comprovante l'esistenza del vincolo di parentela;**
- c) **l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;**
- d) **nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la prova che le condizioni prescritte da tale disposizione sono soddisfatte;**
- e) **nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, un documento rilasciato dall'autorità competente paese di origine o di provenienza, attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o che, in tale paese,**

convivevano con il medesimo.

Motivazione

Viene ripresa la lista dei documenti prevista all'articolo 8, tranne un documento che assicuri l'esistenza del vincolo di parentela, una dichiarazione non è sufficiente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Emendamento 41
Articolo 11, paragrafo 2

2. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute **a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, una malattia grave, la gravidanza e la maternità, il** compimento degli studi o di una formazione professionale, o **il** distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, non incidono sulla validità della carta di soggiorno.

2. Le interruzioni di soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute **all'**assolvimento degli obblighi militari, **a** una malattia grave, **alla** gravidanza e **al parto non incidono sulla validità della carta di soggiorno. Le assenze dovute al** compimento degli studi o di una formazione professionale, o **al** distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo non incidono sulla validità della carta di soggiorno **qualora non superino la durata di un anno.**

Motivazione

Occorre stabilire un limite chiaro per le assenze dal territorio dello Stato membro ospitante, tranne che per l'assolvimento degli obblighi militari che in alcuni paesi è superiore ad un anno, per motivi dovuti ad una grave malattia e per motivi di gravidanza e di parto, che potrebbero essere superiori ad un anno, per esempio a causa di complicazioni post-parto.

Emendamento 42
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Questi requisiti comportano un trattamento differenziato tra i cittadini di uno Stato membro e altri cittadini comunitari, incompatibile con i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 43
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d). **soppresso**

Motivazione

Questi requisiti comportano un trattamento differenziato tra i cittadini di uno Stato membro e altri cittadini comunitari, incompatibile con i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 44
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Questi requisiti comportano un trattamento differenziato tra i cittadini di uno Stato membro e altri cittadini comunitari, incompatibile con i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 45

Articolo 12, paragrafo 2, comma 3

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante. ***In caso di malattia grave, incidente o altre ragioni umanitarie, gli Stati membri non applicano tali criteri.***

Motivazione

Ragioni gravi non devono portare ad una limitazione dei diritti.

Emendamento 46

Articolo 12, paragrafo 3

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante ***e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.***

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante.

Motivazione

Il soggiorno dei figli non deve essere legato esclusivamente a quello dei genitori. Al termine dei loro studi, ad esempio, il permesso di soggiorno non deve esser loro automaticamente ritirato.

Emendamento 47
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio **o del *partenariato registrato o la cessazione della convivenza*** non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 48
Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

soppresso

Motivazione

Non è chiaro il motivo per cui una persona che è stata integrata in una società dovrebbe essere espulsa per il solo fatto che la sua relazione privata con un cittadino dell'Unione si interrompe. Non è nemmeno chiaro il motivo per cui le persone che "esercitano un'attività economica" o che "dispongono di risorse economiche sufficienti" dovrebbero avere più diritti di quelle che non si trovano in situazioni di questo tipo.

Emendamento 49
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio **o del *partenariato registrato o la cessazione della convivenza*** non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari

dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 50
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a) il matrimonio è **durato**, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno **cinque** anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o

a) il matrimonio **o il partenariato registrato o la convivenza sono durati**, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno **due** anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti all'articolo 2. Cinque anni sono un periodo troppo lungo.

Emendamento 51
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o

b) il coniuge **o il convivente o il partner registrato** non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi **o i conviventi o i partner registrati** o a decisione giudiziaria, o

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 52
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

c) situazioni particolarmente difficili esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

c) situazioni particolarmente difficili, **per esempio di violenza fisica o psicologica in seno alla famiglia, o ragioni umanitarie** esigono la conservazione del diritto di

soggiorno.

Motivazione

La modifica specifica meglio il testo che era troppo vago, anche sulla base della motivazione della Commissione.

Emendamento 53

Articolo 13, paragrafo 2, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi ***o di coniugi/partner collaboratori di un lavoratore autonomo*** o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti.

Motivazione

L'emendamento non richiede alcuna osservazione.

Emendamento 54

Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis

1. Il diritto di soggiorno si mantiene fino a quando i beneficiari di tale diritto rispondono alle condizioni fissate agli articoli 7, 12 e 13.

2. I procedimenti previsti agli articoli 28 e 29 si applicano altresì a tutti i provvedimenti di allontanamento adottati

dallo Stato membro ospitante nei confronti del cittadino dell'Unione o dei suoi familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

3. Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 2, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

Motivazione

Il paragrafo 1 è nuovo e chiarisce che il diritto di soggiorno è subordinato alle condizioni previste agli articoli 7, 12 e 13. I paragrafi 2 e 3 sono il testo dell'ex articolo 24. E' più logico che la descrizione dei provvedimenti sia legata al diritto di soggiorno.

Emendamento 55

Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le assenze non superiori a sei mesi all'anno e le assenze non superiori a dodici mesi consecutivi dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, una malattia grave, la gravidanza e la maternità, il compimento di studi o di una formazione professionale, o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, non incidono sulla continuità della residenza.

Motivazione

Sembra opportuno stabilire che le assenze non superiori a sei mesi o a dodici mesi per motivi rilevanti non incidono sulla continuità della residenza, dal momento che una disposizione di questo tipo sarebbe molto più facile da applicare. Inoltre, le assenze di durata superiore a detti periodi non comporterebbero la perdita del diritto di soggiorno permanente, ma semplicemente l'interruzione del calcolo dei quattro anni di residenza continua.

Emendamento 56

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale nel momento in cui cessa l'attività professionale ha raggiunto l'età prevista

PE 319.238

a) il lavoratore subordinato o autonomo **e il coniuge/partner collaboratore che lo assiste**, il quale nel momento in cui cessa

RR\487307IT.doc

34/99

dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, qualora vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia risieduto in via continuativa per oltre tre anni.

Per le categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione di tale Stato membro non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di **60** anni;

l'attività professionale ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, qualora vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia risieduto in via continuativa per oltre tre anni.

Per le categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione di tale Stato membro non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di **65** anni;

Motivazione

L'età è portata a 65 anni perché essa corrisponde all'età fissata nel Regolamento 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori autonomi di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, se in detto Stato membro non esiste la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi.

Emendamento 57

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), comma 1

b) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, essendo residente in modo continuativo nel territorio di detto Stato membro da oltre due anni, cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

b) il lavoratore subordinato o autonomo ***e il coniuge/partner collaboratore che lo assiste*** il quale, essendo residente in modo continuativo nel territorio di detto Stato membro da oltre due anni, cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Motivazione

Senza giustificazione.

Emendamento 58

Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di residenza continuativa nel territorio di tale Stato membro, eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando la sua residenza nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

c) il lavoratore subordinato o autonomo **e il coniuge/partner collaboratore che lo assiste** il quale, dopo tre anni d'attività e di residenza continuativa nel territorio di tale Stato membro, eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando la sua residenza nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Motivazione

Senza giustificazione.

Emendamento 59

Articolo 15, paragrafo 2

2. La sussistenza delle condizioni relative alla durata della residenza e dell'attività previste al paragrafo 1, lettera a) e della condizione relativa alla durata della residenza prevista al paragrafo 1, lettera b) non è necessaria se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro ospitante o ha perso la cittadinanza di questo Stato a seguito di matrimonio con l'interessato.

2. La sussistenza delle condizioni relative alla durata della residenza e dell'attività previste al paragrafo 1, lettera a) e della condizione relativa alla durata della residenza prevista al paragrafo 1, lettera b) non è necessaria se il coniuge del lavoratore **o il partner ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettere a), a bis) o b)** è cittadino dello Stato membro ospitante o ha perso la cittadinanza di questo Stato a seguito di matrimonio con l'interessato.

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 60
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore.

c) il coniuge superstite **o il partner superstite ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettere a), a bis) e b)** abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio, **del partenariato registrato o della convivenza** con il lavoratore **subordinato o autonomo**.

Motivazione

L'emendamento è la logica conseguenza degli emendamenti all'articolo 2.

Emendamento 61
Articolo 16

Fatto salvo l'articolo 15, i familiari del cittadino dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni prescritte da queste disposizioni, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo **il decorso di quattro anni di residenza continua dal loro arrivo** nello Stato membro ospitante.

Fatto salvo l'articolo 15, i familiari del cittadino dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni prescritte da queste disposizioni, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo **aver risieduto legalmente, in modo continuato, per quattro anni** nello Stato membro ospitante.

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 14.

Emendamento 62
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata. **Essa è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.**

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata.

Motivazione

Logicamente, la carta di soggiorno o ha validità illimitata o è rinnovabile ogni 10 anni. E' preferita la validità illimitata.

Emendamento 63
Articolo 17, paragrafo 2, comma 2

Il mancato adempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie. **soppresso**

Motivazione

L'ottenimento della carta di soggiorno è un diritto e la relativa richiesta non può essere oggetto di un obbligo passibile di sanzioni.

Emendamento 64
Articolo 17, paragrafo 3

3. Le interruzioni di soggiorno di durata inferiore o uguale a quattro anni non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

3. Le interruzioni di soggiorno di durata ***continua*** inferiore o uguale a quattro anni non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Motivazione

La continuità rimanda all'articolo 14.

Emendamento 65
Articolo 18, paragrafo 1

1. La continuità della residenza può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro di residenza.

Tale continuità non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno, né da

1. La continuità della residenza può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro di residenza.

assenze di durata superiore dovute a motivi rilevanti , quali l'assolvimento degli obblighi militari, le malattie gravi, la gravidanza e la maternità, il compimento di studi o corsi di formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Motivazione

La parte eliminata del paragrafo 1 è ripresa nell'articolo 14 poiché è una condizione di fondo, non amministrativa.

Emendamento 66
Articolo 19

Il diritto di soggiorno ed il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i cittadini nazionali.

Il diritto di soggiorno ed il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente, ***all'interno dello Stato membro***, possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i cittadini nazionali.

Motivazione

Specifica meglio il testo.

Emendamento 67
Articolo 21, paragrafo 2

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è obbligato, ***prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente***, ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale alle persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o loro familiari, né il diritto a borse di mantenimento ai titolari del diritto di soggiorno che si siano recati

2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è obbligato, ***durante il periodo dei sei mesi successivi all'entrata sul territorio***, ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale alle persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o loro familiari. ***Inoltre prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, spetta allo Stato***

nel territorio nazionale per motivi di studio.

membro ospitante decidere se intende concedere borse di mantenimento ai titolari del diritto di soggiorno che si siano recati nel territorio nazionale per motivi di studio.

Motivazione

Nei primi sei mesi, l'accesso dei cittadini comunitari e dei loro familiari nel territorio dello Stato membro ospitante non e' sottoposto ad alcuna condizione, di conseguenza lo Stato membro puo' decidere di concedere o meno prestazioni di assistenza sociale, in tutti gli altri casi si applica una parità di trattamento con i cittadini nazionali, tranne per le borse di mantenimento che esulano dal campo di applicazione del trattato.

Emendamento 68 Articolo 22, paragrafo 1

1. Il possesso dell'attestato d'iscrizione, della ricevuta della domanda di carta di soggiorno, di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente non può in alcun caso costituire una condizione preliminare per l'esercizio di attività economiche, per la concessione di prestazioni o benefici o per lo svolgimento di pratiche amministrative.

1. L'esercizio di attività economiche, la concessione di prestazioni o benefici o lo svolgimento di pratiche amministrative non possono essere rifiutati all'interessato per il motivo di non disporre, a seconda dei casi, di un attestato d'iscrizione, della ricevuta della domanda di carta di soggiorno, di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente, se la qualità di beneficiario dei diritti che derivano dalla presente direttiva possa essere attestata da qualsiasi altro tipo di prova.

Motivazione

Testo più coerente.

Emendamento 69 Articolo 23

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza dell'obbligo, eventualmente prescritto dal diritto nazionale, di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione **o** la carta di soggiorno, a condizione che i cittadini nazionali siano soggetti allo stesso

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza dell'obbligo, eventualmente prescritto dal diritto nazionale, di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione, la carta di soggiorno **o, per i cittadini comunitari, la carta d'identità o il**

obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità.

In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai cittadini nazionali in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

passaporto, a condizione che i cittadini nazionali siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità.

In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni **amministrative** che irrogano ai cittadini nazionali in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

Motivazione

I cittadini comunitari devono poter presentare anche la loro carta d'identità o passaporto.

Emendamento 70 Articolo 24

- 1. Ferme restando le disposizioni del Capo VI, i procedimenti previsti agli articoli 28 e 29 si applicano altresì a tutti i provvedimenti di allontanamento adottati dallo Stato membro ospitante nei confronti del cittadino dell'Unione o dei suoi familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.**
- 2. Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.**
- soppresso**

Motivazione

Punto spostato all'articolo 13 per maggiore coerenza del testo.

Emendamento 71 Articolo 25, paragrafo 1

1. Le disposizioni del presente capo si applicano **ai provvedimenti di diniego d'ingresso o di allontanamento dal**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano **a tutti i provvedimenti limitativi della libera circolazione** del cittadino

territorio del cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, **adottate** per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, **adottati** per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

Motivazione

La nuova definizione al paragrafo 1 è più larga; l'articolo 25 si deve riferire a tutti i provvedimenti limitativi della libera circolazione.

Emendamento 72 Articolo 25, paragrafo 2

2. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia attuale e sufficientemente grave, che pregiudichi un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione.

2. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono **rispettare il principio di proporzionalità e devono** essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia **reale**, attuale e sufficientemente grave, che pregiudichi un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione.

Motivazione

E' fondamentale che qualsiasi provvedimento adottato sia guidato dal rispetto del principio di proporzionalità. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il comportamento da sanzionare deve costituire una minaccia reale, oltre che attuale e grave.

Emendamento 73
Articolo 25, paragrafo 3

3. La scadenza del **documento** d'identità, che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno, non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

3. La scadenza del **passaporto o della carta** d'identità, che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno, non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

Motivazione

Per chiarezza parliamo di carta di identità e passaporto.

Emendamento 74
Articolo 25, paragrafo 4

4. In occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno lo Stato membro ospitante può, **qualora lo giudichi indispensabile**, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve fare pervenire la propria risposta entro due mesi.

4. In occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno **e entro i sei mesi successivi all'entrata nel suo territorio**, lo Stato membro ospitante può, **per motivi che è tenuto a precisare**, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve fare pervenire la propria risposta entro due mesi.

Motivazione

Occorre dare un limite certo agli Stati membri che non prevedono l'iscrizione obbligatoria.

Emendamento 75
Articolo 25, paragrafo 5

5. Lo Stato membro che ha rilasciato il **documento** d'identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento, anche qualora questo sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del

5. Lo Stato membro che ha rilasciato **il passaporto o la carta** d'identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento, anche qualora questo sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del

titolare.

titolare.

Motivazione

Per chiarezza parliamo di carta di identità e passaporto.

Emendamento 76

Articolo 25, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni decisione di espulsione di un cittadino comunitario o di un membro della sua famiglia.

Motivazione

La Commissione deve avere un quadro completo delle espulsioni previste dagli Stati membri.

Emendamento 77

Articolo 27, paragrafo 1

1. Le sole malattie ***o infermità*** che possono giustificare ***il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro*** sono quelle per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. ***Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.***

1. Le sole malattie che possono giustificare ***una misura restrittiva della libera circolazione*** sono quelle per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

Motivazione

La prima modifica rende più chiaro il testo. Il secondo capoverso del 1° paragrafo è una

clausola presente nella direttiva 64/221/CEE, ma che è ormai superata, anche perché l'elenco delle malattie è definito a livello europeo e non nazionale.

Emendamento 78
Articolo 27, paragrafo 2

2. L'insorgere di malattie ***o infermità successivamente all'iscrizione presso l'autorità competente del comune di residenza o al rilascio della prima carta di soggiorno*** non può giustificare ***il diniego della carta di soggiorno permanente o*** l'allontanamento dal territorio.

2. L'insorgere di malattie ***dopo i sei mesi successivi all'entrata nel territorio*** non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

Motivazione

La modifica è in linea con le nuove disposizioni previste dalla direttiva.

Emendamento 79
Articolo 27, paragrafo 3

3. Ove sussistano seri indizi, lo Stato membro può sottoporre a visita medica gratuita i titolari del diritto di soggiorno, al fine di accertare che non soffrano delle malattie indicate nel paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

3. Ove sussistano seri indizi, lo Stato membro può sottoporre, ***entro i sei mesi successivi all'entrata nel territorio***, a visita medica gratuita i titolari del diritto di soggiorno, al fine di accertare che non soffrano delle malattie indicate nel paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

Motivazione

Occorre dare un limite certo agli Stati membri che non prevedono l'iscrizione obbligatoria.

Emendamento 80
Articolo 28, paragrafo 1

1. ***Il provvedimento di diniego dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve*** essere notificato all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

1. ***I provvedimenti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, devono essere notificati, per iscritto***, all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

Motivazione

Modifica di ordine logico.

Emendamento 81
Articolo 28, paragrafo 2

2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati **per iscritto** all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

Motivazione

Non è necessario che la modifica avvenga per iscritto.

Emendamento 82
Articolo 28, paragrafo 3

3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale l'interessato può presentare ricorso e il termine entro il quale deve agire e, eventualmente, l'indicazione del termine impartito per l'abbandono del territorio. Fatti salvi i casi di emergenza debitamente comprovati, tale termine non può essere inferiore a **quindici giorni se l'interessato non si è ancora iscritto presso l'autorità competente del comune di residenza o se non ha ancora ricevuto la carta di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.**

3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale l'interessato può presentare ricorso e il termine entro il quale deve agire e, eventualmente, l'indicazione del termine impartito per l'abbandono del territorio. Fatti salvi i casi di emergenza debitamente comprovati, tale termine non può essere inferiore a **trenta giorni a contare dalla data di notifica.**

Motivazione

La modifica intende semplificare la procedura richiesta.

Emendamento 83
Articolo 29, paragrafo 1

1. In caso di adozione di provvedimenti di diniego dell'ingresso, di allontanamento o di diniego dell'attestato d'iscrizione, della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione **amministrativi e giurisdizionali** esistenti nello Stato membro ospitante.

1. Nel caso in cui venga adottato un provvedimento nei suoi confronti per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali **e, se del caso, amministrativi**, esistenti nello Stato membro ospitante. **La protezione giurisdizionale dovrebbe essere quella che è prevista per i cittadini nazionali degli Stati membri.**

Motivazione

I provvedimenti amministrativi sono da considerarsi separatamente poiché non sono previsti in tutti gli Stati membri. Le donne, che possono essere prive di reddito, dovrebbero avere diritto al patrocinio gratuito.

Emendamento 84
Articolo 29, paragrafo 2

2. Se è prevista la possibilità di un ricorso amministrativo, l'autorità amministrativa adotta il provvedimento, salvi i casi d'urgenza, soltanto dopo aver sentito il parere di un'autorità competente dello Stato membro ospitante, diversa da quella competente ad adottare i provvedimenti indicati al paragrafo 1, dinanzi alla quale l'interessato, su sua richiesta, possa far valere personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che vi ostino motivi di sicurezza dello Stato, o farsi assistere o rappresentare secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale.

2. L'autorità amministrativa adotta il provvedimento, salvi i casi d'urgenza, soltanto dopo aver sentito il parere di un'autorità competente dello Stato membro ospitante, diversa da quella competente ad adottare i provvedimenti indicati al paragrafo 1, dinanzi alla quale l'interessato, su sua richiesta, possa far valere personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che vi ostino motivi di sicurezza dello Stato, o farsi assistere o rappresentare secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale.

Motivazione

I provvedimenti amministrativi sono da considerarsi separatamente poiché non sono previsti in tutti gli Stati membri.

Emendamento 85
Articolo 29, paragrafo 4

4. Il controllo del giudice adito verte sulla legittimità del provvedimento nonché sui fatti e sulle circostanze che ne giustificano l'adozione. Il giudice accerta altresì che il provvedimento non sia sproporzionato rispetto alle esigenze poste dall'articolo 26.

4. Il controllo del giudice adito verte sulla legittimità del provvedimento nonché sui fatti e sulle circostanze che ne giustificano l'adozione. Il giudice accerta altresì che il provvedimento non sia sproporzionato, **in particolare** rispetto alle esigenze poste dall'articolo 26.

Motivazione

Il principio di proporzionalità è valido in generale.

Emendamento 86
Articolo 30, paragrafo 2

2. La persona nei cui confronti sia stato *adotto* un provvedimento di **allontanamento dal territorio** per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica può presentare una nuova domanda d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo determinato in funzione delle circostanze **e comunque non superiore a due anni dal provvedimento di allontanamento** validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, **nella quale essa** deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo cambiamento delle circostanze che hanno motivato l'adozione del provvedimento **di allontanamento**.

Lo Stato membro interessato deve pronunciarsi in merito **alla nuova domanda** entro **tre** mesi dalla data di

2. La persona nei cui confronti sia stato *adottato* un provvedimento di **divieto di entrata nel** territorio per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica può presentare una nuova domanda d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo determinato in funzione delle circostanze. **Tale periodo non può essere in ogni caso superiore a due anni** a contare dalla notifica del provvedimento definitivo di **divieto di entrata** validamente adottato ai sensi del diritto comunitario. **L'interessato, al momento dell'introduzione della domanda,** deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo cambiamento delle circostanze che hanno motivato l'adozione del provvedimento di **divieto di entrata nel territorio**.

Lo Stato membro interessato deve pronunciarsi in merito a **tale** domanda entro **sei** mesi dalla data di presentazione

presentazione della stessa.

della stessa.

Motivazione

Il testo di base non era chiaro ed è stato riformulato. Sei mesi è un periodo più equo.

Emendamento 87
Articolo 31, paragrafo 2

2. Prima di procedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione, lo Stato membro deve verificare che la minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica sia tuttora attuale e reale, e valutare l'eventuale cambiamento delle circostanze intervenuto dopo l'adozione del provvedimento di espulsione stesso. **soppresso**

Motivazione

Il paragrafo due è trasformato in un nuovo articolo 31 bis, perché si tratta di due questioni separate.

Emendamento 88
Articolo 31 bis (nuovo)

Articolo 31 bis

Prima di procedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione, lo Stato membro deve verificare che la minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica sia tuttora attuale e reale, e valutare l'eventuale cambiamento delle circostanze intervenuto dopo l'adozione del provvedimento di espulsione stesso.

Motivazione

Il paragrafo due dell'articolo 31 è trasferito nel nuovo articolo 31 bis, perché si tratta di due questioni separate.

Emendamento 89
Articolo 32

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva, ***in particolare con campagne di sensibilizzazione tramite i mezzi di informazione e comunicazione nazionali e locali.***

Motivazione

Le campagne di sensibilizzazione sono un fattore fondamentale per far conoscere ai cittadini europei i loro diritti di libera circolazione e soggiorno nell'Unione europea..

Emendamento 90
Articolo 33

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate ***e dissuasive e devono essere analoghe a quelle che gli Stati membri applicano ai propri cittadini per illeciti di lieve entità.*** Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata all'articolo 37 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate . Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata all'articolo 37 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Motivazione

Testo più chiaro e logico.

Emendamento 91
Articolo 35

1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° luglio **2003**.

2. Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1° luglio **2003**.

1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° luglio **2004**.

2. Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1° luglio **2004**.

Motivazione

Modificata la data, più credibile il 2004.

Emendamento 92
Articolo 36

Entro il 1° luglio **2006**, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, all'occorrenza, opportune proposte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

Entro il 1° luglio **2007**, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, all'occorrenza, opportune proposte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

Motivazione

Modifica conseguente à quella dell'articolo 35.

Emendamento 93
Articolo 37, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio **2003** le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio **2003**.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio **2004** le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio **2004**.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Motivazione

Modifica conseguente a quella dell'articolo 35.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La cittadinanza dell'Unione è la chiave di volta del legame tra il cittadino e l'Unione europea su cui deve consolidarsi l'identità europea, coinvolgendo i cittadini nel processo di integrazione comunitaria. Nell'istituire il concetto di cittadinanza dell'Unione, il Trattato sull'Unione europea ha conferito ad ogni cittadino dell'Unione un diritto fondamentale e personale di circolare e soggiornare in tutto il territorio europeo, indipendentemente dall'esercizio di un'attività economica.

Inoltre la Carta dei diritti fondamentali ha posto la cittadinanza europea (articolo 45.1) al centro delle priorità dell'UE.

Sebbene il diritto di circolazione e di soggiorno sia sancito sin dall'entrata in vigore del Trattato di Roma, tale diritto si trova a tutt'oggi a far fronte a numerosi ostacoli, evidenziati dalle ripetute pronunce della Corte di giustizia in materia e rilevato, a più riprese, da varie risoluzioni del Parlamento europeo (da ultima, la risoluzione sulla terza relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione). L'acquis in materia è formato da un complesso corpus legislativo costituito di due regolamenti e nove direttive (che coprono diverse categorie di persone con diritti specifici in ciascun caso), che l'attuale proposta intende sostituire ed innovare.

Proposta della Commissione

L'obiettivo della proposta della Commissione è di "garantire che la circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'Unione tra gli Stati membri avvenga, mutatis mutandis, a condizioni analoghe a quelle dei cittadini di uno Stato membro quando si spostano e cambiano residenza o attività all'interno del loro paese. Gli obblighi supplementari di natura amministrativa o legislativa dovrebbero essere limitati allo stretto necessario derivante dalla circostanza specifica che la persona in causa sia un cittadino "non nazionale".

Nella proposta le modalità di esercizio della libera circolazione sono facilitate e rese più flessibili. Inoltre le formalità non possono costituire un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini e sono, di conseguenza, ridotte al minimo ed "equivalenti" a quelle espletate da un cittadino nazionale. In particolare:

1. Diritto di soggiorno

Per il primo periodo di soggiorno, esteso fino a sei mesi, l'unica formalità richiesta al cittadino è il possesso della carta d'identità o del passaporto.

Per il soggiorno superiore a sei mesi, se il cittadino dell'Unione svolge un'attività lavorativa, lo deve semplicemente dichiarare. Se non svolge un'attività lavorativa, deve dichiarare che dispone di risorse economiche sufficienti (l'importo non è più precisato e non può essere fissato dagli Stati membri) e di un'assicurazione malattia per i primi quattro anni di residenza.

L'attuale carta di soggiorno sarà sostituita da una semplice iscrizione all'anagrafe quando gli Stati membri lo richiedano, su base facoltativa.

Il diritto di soggiorno permanente è la grande novità introdotta dalla Direttiva. L'innovazione è rappresentata dal fatto che viene riconosciuto un diritto di soggiorno permanente al cittadino dell'Unione e ai suoi familiari dopo quattro anni di residenza regolare e continua nello Stato membro ospitante. Ciò comporta il venir meno di qualsiasi condizione ai fini dell'esercizio del diritto di soggiorno, la parità di trattamento pressoché totale rispetto ai cittadini nazionali.

2. Familiari del cittadino dell'Unione

Il diritto di circolazione e di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non è espressamente previsto dal trattato, ma discende dal diritto all'integrità del nucleo familiare, che è intrinsecamente legato al diritto di protezione della famiglia, il cui rispetto è garantito dal diritto comunitario e dall'articolo 33 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La proposta è intesa ad eliminare qualsiasi possibilità che la libera circolazione dei cittadini sia impedita dall'imposizione di ostacoli al ricongiungimento familiare e a facilitare al massimo il suo esercizio. La Commissione esprime la necessità di adottare misure che offrano soluzioni eque, nel rispetto della vita familiare e della dignità umana, soggette tuttavia a talune importanti condizioni, al fine di evitare gli abusi.

3. Restrizioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica

La proposta integra e modifica le disposizioni contenute nella legislazione vigente, riprende talune precisazioni che derivano dalla Corte di giustizia e rafforza le garanzie procedurali rispetto a decisioni che limitano il diritto fondamentale di circolazione e di soggiorno. In particolare la Commissione prevede il divieto di espulsione, in ogni caso, di cittadini comunitari e dei membri della loro famiglia che siano titolari di un diritto di soggiorno permanente. La proposta è intesa ad eliminare qualsiasi possibilità che la libera circolazione dei cittadini sia impedita dall'imposizione di ostacoli al ricongiungimento familiare e a facilitare al massimo il suo esercizio. La Commissione esprime la necessità di adottare misure che offrano soluzioni eque, nel rispetto della vita familiare e della dignità umana, soggette tuttavia a talune importanti condizioni, al fine di evitare gli abusi.

Proposta di emendamenti del Parlamento europeo

L'idea centrale della direttiva è il passaggio da una concezione principalmente economica della libera circolazione delle persone nell'Unione europea ad una visione legata all'idea stessa di cittadinanza europea e di esercizio concreto della stessa. Il relatore condivide in pieno tale filosofia che sta alla base della proposta della Commissione e ha ritenuto di poter seguire, per la gran parte, l'impostazione della proposta, senza discostarsi eccessivamente dal testo di base.

Il relatore presenta due categorie di emendamenti, la prima riguarda emendamenti di tipo tecnico: si tratta di riformulazioni di concetti non chiari, di modifiche logiche o di tentativo di rendere il testo più coerente o completo; la seconda riguarda questioni di fondo per le quali non è facile trovare una risposta chiara e univoca. Esse coinvolgono la sfera personale e sociale e sono molto delicate.

Le questioni politiche più importanti, per le quali il relatore propone gli emendamenti sono le seguenti:

a) Definizione di "familiare"

Si tratta di una questione essenziale, visto che determina il campo di applicazione della direttiva. La proposta amplia notevolmente le definizioni vigenti.

Per "coniuge" si deve necessariamente intendere il coniuge eterosessuale. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la nozione di "coniuge" si riferisce unicamente ad una situazione di matrimonio eterosessuale (vedi motivazione dell'emendamento 13). Il relatore preferisce che ciò venga reso esplicito nel testo stesso della direttiva.

Il "convivente" può rientrare nella definizione di membro della famiglia solo nel caso ciò sia riconosciuto nelle legislazioni nazionali rispettive. La Commissione utilizza il termine "equiparare" le coppie di fatto a quelle sposate; il relatore invece preferisce una definizione diversa, in linea con la giurisprudenza della Corte (vedi motivazione dell'emendamento 13).

Per quanto riguarda gli "ascendenti-discendenti diretti": la soppressione delle condizioni relative all'età e alla dipendenza fa nascere timori riguardo ad un aumento massiccio del numero di persone che ricorrerebbero al ricongiungimento familiare e al possibile onere finanziario che ciò comporterebbe per gli Stati membri. Il relatore considera un compromesso equo la possibilità per tutti i discendenti, senza alcuna condizione, di essere considerati a pieno titolo membri della famiglia del cittadino comunitario, mentre per gli ascendenti occorre porre la condizione di essere a carico, onde evitare abusi. Per bilanciare tale limitazione, all'articolo 3 è stata aggiunta la possibilità di favorire l'ammissione e il soggiorno di familiari per gravi motivi di salute o motivi umanitari. Ciò significa che nel caso di un ascendente non a carico, ma che si trovi in gravi condizioni di salute, esiste la possibilità di ricongiungimento familiare, anche se la persona non è finanziariamente a carico.

b) Condizioni di soggiorno

- Per i cittadini dell'UE: la carta di soggiorno è sostituita da un semplice attestato di iscrizione presso le autorità competenti che gli Stati membri potranno richiedere. Le modalità di iscrizione devono essere le più semplificate possibili e in ogni caso si deve applicare il principio di autocertificazione, come già avviene per i cittadini nazionali in alcuni Stati membri. Anche per i mezzi di prova (di reddito e di copertura sanitaria) vale il principio di autocertificazione, fino a prova contraria.
- Familiari cittadini di un paese terzo: il vincolo di parentela deve essere comprovato da un documento, per evitare abusi.
- Le assenze per assolvimento degli obblighi militari, malattia grave, gravidanza e parto non devono incidere sulla validità della carta di soggiorno, senza limiti di tempo. Le assenze per motivi di studio non possono superare l'anno.

- Se il cittadino dell'Unione lascia il paese ospitante, ciò non può comportare la perdita del diritto di soggiorno per i figli, ma anche per la persona responsabile della loro custodia nel periodo in cui i figli sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi. Ciò indipendentemente dalla nazionalità dei figli e della persona responsabile della tutela. L'emendamento in materia è in linea con la recente giurisprudenza della Corte (sentenza Baumbast e R del 17 settembre 2002).

c) Espulsione

L'articolo 26 della proposta prevede che un cittadino dell'Unione o un suo familiare, anche non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente non possa essere espulso dallo Stato membro ospitante in nessun caso, il che pone fine alla storica sovranità degli Stati in quest'ambito. Si tratta di un punto controverso, in particolare per i casi di grave violazione della sicurezza pubblica. Questo approccio deriva dall'obiettivo stabilito ad Amsterdam, vale a dire la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia privo di frontiere, in cui, da un lato, l'espulsione sarebbe un anacronismo e, dall'altro, la libera circolazione deve essere una realtà per tutti. Per il momento il relatore si attiene alla proposta della Commissione, riservandosi di attuare altre modifiche in una fase ulteriore.

23 maggio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

(COM(2001) 257 – C5-0336/2001 – 2001/0111(COD))

Relatore per parere: Manuel Medina Ortega

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 settembre la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Manuel Medina Ortega.

Nelle riunioni del 25 febbraio, 22 aprile e 22 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 19 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley, Ioannis Koukiadis, Bill Miller (vicepresidenti), Manuel Medina Ortega (relatore per parere), Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Malcolm Harbour, Heidi Anneli Hautala, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Rainer Wieland), Arlene McCarthy, Giacomo Santini (in sostituzione di Paolo Bartolozzi, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup) e Diana Wallis.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta della Commissione intende snellire la prolissa legislazione vigente e apportare alcune innovazioni nell'attuale sistema giuridico.

Nel trattato CE originario il principio della libertà di circolazione delle persone si limitava alle disposizioni in materia di libertà di circolazione economica (libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizio). Queste disposizioni si applicano se il cittadino di uno Stato membro si trasferisce in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività economica.

Il secondo elemento contenuto nel trattato e elevato dalla Corte di giustizia alla categoria di principio essenziale, è il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Questo principio è quindi meglio definito nelle norme relative alla circolazione dei lavoratori, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi che sanciscono il diritto dei cittadini dell'Unione di svolgere in un altro Stato membro un'attività lavorativa alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato di accoglienza. Pertanto in generale questo principio comporta il divieto di qualsiasi trattamento differenziato, in base alla nazionalità, e avente ripercussioni sfavorevoli per i cittadini di altri Stati membri.

Le disposizioni del trattato in materia di libera circolazione sono state interpretate in modo estensivo sia in termini di diritto derivato, sia di giurisprudenza della Corte di giustizia, il che ha consentito di estendere la portata soggettiva e materiale di tali disposizioni. Pertanto una vasta gamma di soggetti ha potuto usufruire della libera circolazione e quindi di un diritto di soggiorno: le persone alla ricerca di un'occupazione, i pensionati, gli studenti, i cittadini che vogliono seguire corsi di formazione professionale e coloro che non usufruiscono del diritto alla libera circolazione in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario, sempre che dispongano di una assicurazione malattia e di una autosufficienza economica. Inoltre la libertà di circolazione è garantita ai membri delle famiglie dei beneficiari del diritto di soggiorno.

Il diritto derivato in vigore in materia si incentra sul rilascio di un apposito documento – la *carta di soggiorno* – valida almeno cinque anni a decorrere dalla data di emissione e rinnovabile automaticamente. Questa carta di soggiorno ha un valore semplicemente ricognitivo, non costituisce il diritto alla libera circolazione che è un diritto preesistente. Tuttavia il solo fatto di dover necessariamente possederla è in contrasto con l'affermazione del diritto generalizzato, per l'esercizio del quale dovrebbe essere sufficiente soltanto la dimostrazione del possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri.

Comunque se si raffrontano lo statuto dei cittadini comunitari con quello dei cittadini di uno Stato membro si constata un trattamento ancora notevolmente differenziato. In particolare le direttive del 1990 in materia di diritto di soggiorno prevedono la dimostrazione di *risorse economiche sufficienti*, ossia superiori al livello di reddito al di sotto del quale un'assistenza sociale può essere concessa dallo Stato membro di accoglienza ai propri cittadini, tenuto conto della situazione personale del richiedente e, se del caso, di quelle dei membri della famiglia che hanno il diritto di trasferirsi in un altro Stato membro con il titolare del diritto di soggiorno.

In conclusione l'aspetto essenzialmente economico della costruzione comunitaria, all'epoca in cui il trattato fu redatto, spiega la ragione per cui i principi di libera circolazione e di non

discriminazione, sanciti dal trattato originale, si applicavano esclusivamente a chi svolgesse attività lavorativa.

Si deve tener conto dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico comunitario verso l'attuazione di un mercato unico, della cittadinanza europea e, in seguito, di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia: occorre trarre le conseguenze da questa evoluzione e considerare quindi che i principi di libera circolazione e di non discriminazione non hanno più carattere puramente economico in quanto si applicano ormai a tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal fatto che svolgano o meno attività lavorativa. Pertanto un cittadino che si trasferisce per ragioni esclusivamente personali (quindi non professionali) dovrebbe usufruire appieno dell'applicazione di questi principi comunitari.

Le esigenze relative alla disponibilità di risorse economiche sufficienti sono previste soltanto nella legislazione comunitaria secondaria. Poiché costituiscono un trattamento differenziato fra cittadini di uno Stato membro e gli altri cittadini comunitari, cosa che non è compatibile con il principio di discriminazione in base alla nazionalità, tali disposizioni devono essere soppresse dalla proposta della Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 9
<i>Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che</i>	<i>soppresso</i>

¹ GU C 270 del 25.9.2001.

non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ammesso a seguire una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti.

Motivazione

Questi requisiti comportano un trattamento differenziato tra cittadini di uno Stato membro e altri cittadini comunitari che è incompatibile con i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 2
Considerando 11

(11) Per soggiorni superiori a sei mesi, l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del comune di residenza, comprovata da un apposito attestato, assieme al possesso della carta d'identità dello Stato membro d'origine o di un passaporto in corso di validità, è una misura sufficiente e proporzionata e risponde all'interesse dello Stato membro ospitante di conoscere i movimenti della popolazione nel suo territorio. **soppresso**

Motivazione

Questo requisito non è proporzionato alla finalità perseguita.

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 5

Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi per un periodo inferiore o uguale a sei mesi

Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi per un periodo inferiore o uguale a sei mesi

con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. ***Lo Stato membro può soltanto prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni. L'inosservanza di tale obbligo può essere assoggettata a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.***

con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 2.

Emendamento 4
Articolo 7, paragrafo 1

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a sei mesi nel territorio di un altro Stato membro, ***a condizione:***

1. Ciascun cittadino dell'Unione ***munito di carta d'identità o di passaporto validi*** ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a sei mesi nel territorio di un altro Stato membro.

a) di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; o

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c) di essere uno studente ammesso a seguire un corso di formazione professionale, o

d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alla condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 5
Articolo 7, paragrafo 2

2. Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino medesimo, ***purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).***

2. Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino medesimo.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 6
Articolo 8, paragrafo 1

1. Per soggiorni di durata superiore a sei mesi, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

1. Per soggiorni di durata superiore a sei mesi, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti, ***sempre che preveda gli stessi obblighi per i propri cittadini.***

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 2. Occorre istituire un trattamento non discriminatorio fra cittadini nazionali e cittadini comunitari.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 3

3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di assicurare, con dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, che le condizioni

soppresso

previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), sono soddisfatte.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 4

4. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di comprovare d'essere iscritto presso un istituto riconosciuto per conseguirvi una formazione professionale a titolo principale, e di assicurare con dichiarazione, o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, e di una assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante. **soppresso**

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 5

5. Gli Stati membri si astengono dal fissare un importo preciso per la determinazione delle risorse che considerano sufficienti. **soppresso**

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 6

6. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti: **soppresso**

a) una carta d'identità o un passaporto in corso di validità;

b) un documento comprovante l'esistenza del vincolo di parentela;

c) ove necessario, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la prova che le condizioni prescritte da tale disposizione sono soddisfatte;

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, un documento rilasciato dall'autorità competente paese di origine o di provenienza, attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o che, in tale paese, convivevano con il medesimo.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 11
Articolo 8, paragrafo 7

7. L'attestato d'iscrizione non può essere negato al lavoratore che abbia cessato di svolgere un'attività subordinata o autonoma se : **soppresso**

a) l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una

malattia o di un infortunio;

b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; se ha acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione, egli conserva la qualità di lavoratore fino allo scadere di tale diritto;

d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 2

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione degli stessi documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 6. soppresso

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 13
Articolo 11, paragrafo 1

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, **paragrafo 1** ha un periodo di validità minimo di cinque anni dalla data del rilascio.

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ha un periodo di validità minimo di cinque anni dalla data del rilascio.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 14
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 15
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d). **soppresso**

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 16
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1

Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 17
Articolo 12, paragrafo 2, commi 2 e 3

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che l'interessato eserciti un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato od autonomo o disponga per sé e per i familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero faccia parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfa tali condizioni.

soppresso

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 18
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 19
Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d). ***soppresso***

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 20
Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se :

Il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento 1 del relatore.

Emendamento 21
Articolo 13, paragrafo 2, commi 1 e 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti. *soppresso*

Le risorse sufficienti menzionate nel secondo comma sono quelle indicate all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma. *soppresso*

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.

9 gennaio 2002

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA, LA GIOVENTÙ,
L'ISTRUZIONE, I MEZZI D'INFORMAZIONE E LO SPORT**

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

(COM(2001) 257 – C5-0336/2001 – 2001/0111(COD))

Relatore per parere: Pedro Aparicio Sánchez

PROCEDURA

Nella riunione del 18 settembre 2001 la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha nominato relatore per parere Pedro Aparicio Sánchez.

Nelle riunioni del 20 novembre 2001 e dell'8 gennaio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 27 voti favorevoli e 1 contrario.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Pedro Aparicio Sánchez (relatore per parere), Ole Andreasen, Per-Arne Arvidsson (in sostituzione di Christopher Heaton-Harris), Thierry de La Perriere, Marielle de Sarnez, Christine de Veyrac, Janelly Fourtou (in sostituzione di Vasco Graça Moura), Geneviève Fraisse, Jas Gawronski (in sostituzione di Mario Mauro), Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Hans Karlsson (in sostituzione di Barbara O'Toole), Lucio Manisco, Maria Martens, Pietro-Paolo Mennea, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Marieke Sanders-ten Holte, Peter Sichrovsky, The Earl of Stockton (in sostituzione di Sabine Zissener), Kathleen Van Brempt, Phillip Whitehead, Eurig Wyn, Theresa Zabell, Myrsini Zorba (in sostituzione di Martine Roure) e Christopher J.P. Beazley (in sostituzione di Mónica Riduejo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Cosa c'entra la commissione per la cultura con i problemi di cittadinanza? La domanda è cruciale per comprendere il senso degli emendamenti che il vostro relatore intende presentare alla direttiva in oggetto.

La prima risposta che si potrebbe dare è ovvia: la cultura c'entra poco o niente. Le questioni di cittadinanza riguardano il diritto di circolazione delle persone, sono quindi questioni giuridiche legate alla sfera delle libertà pubbliche.

Ma un'analisi meno schematica ci permette di mettere in luce il legame profondo esistente tra cultura, libertà di circolazione e integrazione europea.

Un cittadino che si muove e soggiorna in un'altra parte dell'Unione, per ragioni di studio, di lavoro, o semplicemente per scelta di vita è portatore di cultura e, anche involontariamente, un operatore attivo della diversità culturale. Accogliere un cittadino di un altro paese membro è sempre un fattore di arricchimento.

La cultura europea si nutre della libera circolazione delle idee e delle persone, così come l'Unione si nutre delle relazioni culturali per realizzare i suoi obiettivi. Primo tra tutti "organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e i loro popoli" (articolo 1, terzo comma, del trattato sull'Unione europea).

Se questo è vero ed è da tutti riconosciuto, almeno nelle dichiarazioni solenni, allora occorre agire di conseguenza.

Lo Stato non rilascia permessi di soggiorno a un cittadino che si trasferisce da una regione all'altra del proprio territorio. Un andaluso che va in Galizia o un alsaziano che vive tra Parigi e Strasburgo non hanno bisogno di permessi di soggiorno. Tutto quello che devono fare queste persone, all'interno del territorio nazionale, riguarda il livello amministrativo, le formalità di residenza.

Identico approccio dovrebbe essere seguito per i cittadini di un altro Stato membro.

La cittadinanza dell'Unione c'è o non c'è, la libertà di circolazione c'è o non c'è, la mobilità degli studenti va incoraggiata senza riserve. Il permesso di soggiorno è un residuo di un'Europa da posti di frontiera. Andrebbe abolito per i cittadini di uno Stato membro (così come l'accordo di Schengen ha abolito i controlli alle frontiere interne) e mantenuto solo per i cittadini provenienti da paesi terzi.

La proposta di direttiva in oggetto va nella giusta direzione, ma mantiene ancora alcuni elementi della vecchia Europa, fatto questo dovuto forse alla volontà della Commissione di guadagnarsi il consenso politico degli Stati membri, che hanno purtroppo la malcelata tendenza a resistere al cambiamento.

Ci sono, è vero, anche alcune questioni di carattere materiale (risorse sufficienti, assicurazione, ordine pubblico) ed è giusto affrontarle. Ma ogni soluzione relativa all'ordine pubblico o alla contabilità del dare e avere del bilancio dello Stato "ospitante" dovrebbe essere trovata al di là del ricorso al "permesso di soggiorno" e secondo quanto già previsto per i cittadini nazionali.

Sappiamo quanto delicata sia questa materia e quanto importante siano i progressi già compiuti dall'Unione.

Da un punto di vista pragmatico, si potrebbe accettare così com'è questa proposta di direttiva, immaginandola come una tappa nel processo di rafforzamento della cittadinanza dell'Unione. Il vostro relatore ritiene, però, che la commissione per la cultura debba dare un segnale politico chiaro sull'obiettivo finale del processo.

Ecco la ragione per la quale presentiamo emendamenti che vanno nel senso di una applicazione "senza riserve" del diritto di circolazione delle persone per tutti i cittadini dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 8
(8) In considerazione delle nuove forme di mobilità e di lavoro e delle forme di vita caratterizzate dall'alternanza geografica, è opportuno disporre che il soggiorno del cittadino dell'Unione di durata non superiore a <i>sei mesi</i> sia subordinato soltanto alla formalità del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.	(8) In considerazione delle nuove forme di mobilità e di lavoro e delle forme di vita caratterizzate dall'alternanza geografica, è opportuno disporre che il soggiorno del cittadino dell'Unione di durata non superiore a <i>due anni</i> sia subordinato soltanto alla formalità del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Motivazione

Al fine di consentire, principalmente agli studenti, una mobilità senza eccessivi vincoli amministrativi, è preferibile estendere la fase "preliminare" di libero soggiorno.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
PE 319.238

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ammesso a seguire una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti.

(9) Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ***o all'effettuazione di studi di qualsiasi genere, compresa la*** formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti. ***I cittadini che esercitano il loro diritto di soggiornare in qualsiasi Stato membro dell'Unione devono poter beneficiare del sostegno finanziario normalmente previsto per gli studenti o nello Stato di origine o nello Stato ospitante.***

Motivazione

È importante evitare situazioni in cui agli studenti non sia accordato un sostegno finanziario in alcuno Stato membro dell'Unione.

Emendamento 3
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) Allo stato attuale i sistemi d'istruzione degli Stati membri non consentono un automatico riconoscimento dei corsi preuniversitari e universitari e nemmeno dei titoli universitari, e finché tale situazione sussisterà non esisterà nell'Unione europea un'effettiva libera

circolazione di studenti e laureati.

Motivazione

La libera circolazione degli studenti deve essere parte integrante di uno spazio educativo europeo.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) Il diritto fondamentale e personale dei cittadini dell'Unione di soggiornare in un altro Stato membro non dipende dal rilascio della carta di soggiorno; occorre di conseguenza limitare l'obbligo del possesso di tale documento di soggiorno a situazioni debitamente giustificate, in particolare alla situazione dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro **e ai soggiorni di durata superiore ai sei mesi.**

(10) Il diritto fondamentale e personale dei cittadini dell'Unione di soggiornare in un altro Stato membro non dipende dal rilascio della carta di soggiorno; occorre di conseguenza limitare l'obbligo del possesso di tale documento di soggiorno a situazioni debitamente giustificate, in particolare alla situazione dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

La libera circolazione dei cittadini di un altro Stato membro deve essere equiparata a quella dei residenti nazionali.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 5

5. Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi **per un periodo inferiore o uguale a sei mesi** con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Lo Stato membro può soltanto prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a **quindici** giorni. L'inosservanza di tale obbligo può essere assoggettata a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

5. Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Lo Stato membro può soltanto prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a **trenta** giorni. L'inosservanza di tale obbligo può essere assoggettata a sanzioni **amministrative** proporzionate e non discriminatorie.

Motivazione

La libera circolazione dei cittadini di un altro Stato membro deve essere equiparata a quella dei residenti nazionali. Non deve sussistere quindi nessun obbligo di registrare la propria presenza al di fuori delle normali pratiche amministrative relative alla residenza, cosa che tutti i cittadini fanno anche nel proprio interesse, in quanto titolari di diritti e di doveri nella comunità nella quale hanno scelto di vivere.

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

c) di essere uno studente ammesso a seguire **un corso di** formazione professionale, o

c) di essere uno studente ammesso a seguire **corsi di studio di qualsiasi natura, compresa la** formazione professionale, o

Motivazione

Al fine di consentire, principalmente agli studenti, una mobilità senza eccessivi vincoli amministrativi, è preferibile non limitare la libertà di mobilità all'ammissione ad una formazione professionale.

Emendamento 7

Articolo 8, paragrafo 1

1. Per soggiorni di durata superiore a **sei mesi**, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

1. Per soggiorni di durata superiore a **due anni**, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

Motivazione

Al fine di consentire, principalmente agli studenti, una mobilità senza eccessivi vincoli amministrativi, è preferibile estendere la durata del libero soggiorno a due anni e chiedere in seguito al cittadino di piegarsi a talune esigenze amministrative, nonostante tutto necessarie.

Emendamento 8

Articolo 11, paragrafo 2

2. Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli

soppresso

obblighi militari, una malattia grave, la gravidanza e la maternità, il compimento degli studi o di una formazione professionale, o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, non incidono sulla validità della carta di soggiorno.

Motivazione

La validità della carta di soggiorno non va assoggettata ad una restrizione temporale di circolazione nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, cosa che limiterebbe la mobilità dei cittadini caldeggiata dalla Commissione.

Emendamento 9 Articolo 12

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che l'interessato eserciti un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato od autonomo o disponga per sé e per i familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che l'interessato eserciti un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato od autonomo o disponga per sé e per i familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi

nello Stato membro ospitante, ovvero faccia parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfa tali condizioni.

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.

nello Stato membro ospitante, ovvero faccia parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfa tali condizioni.

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

2. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.

Motivazione

Si sopprime la parte concernente i cittadini dell'Unione.

Emendamento 10 Articolo 12, paragrafo 3

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico ***d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.***

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico.

Motivazione

Il diritto di soggiorno dei bambini nello Stato membro ospitante va facilitato e non limitato a un determinato livello di studi.

Emendamento 11
Articolo 13

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se :

- a) il matrimonio è durato, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno cinque anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o
- b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o
- c) situazioni particolarmente difficili esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se :

- a) il matrimonio è durato, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno cinque anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o
- b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o
- c) situazioni particolarmente difficili esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di

un interessato che soddisfi tali requisiti.
Le risorse sufficienti menzionate nel secondo comma sono quelle indicate all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma.

un interessato che soddisfi tali requisiti.
Le risorse sufficienti menzionate nel secondo comma sono quelle indicate all'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma.

Motivazione

Si sopprime la parte concernente i cittadini dell'Unione.

Emendamento 12
Articolo 14, paragrafo 3

3. Una volta **acquisito, il diritto** di soggiorno permanente **si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a quattro anni consecutivi.**

3. Una volta **acquisita, la carta** di soggiorno permanente **ha validità illimitata.**

Motivazione

Questa misura restrittiva del diritto di soggiorno va soppressa in quanto, oltre ad essere di difficile controllo, non incoraggia la mobilità e non tiene conto della tendenza dei cittadini già abituati alla mobilità ad organizzare la propria vita liberamente all'interno dello spazio europeo.

Emendamento 13
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata. **Essa è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.**

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata.

Motivazione

Se la carta ha durata illimitata, che bisogno c'è di rinnovarla?

Emendamento 14
Articolo 17, paragrafo 2, comma 2

Il mancato adempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie. **soppresso**

Motivazione

L'ottenimento della carta di soggiorno è un diritto e la relativa richiesta non può essere oggetto di un obbligo passibile di sanzioni.

Emendamento 15
Articolo 17, paragrafo 3

3. Le interruzioni di soggiorno **di durata inferiore o uguale a quattro anni** non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

3. Le interruzioni di soggiorno non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Motivazione

Questa misura restrittiva del diritto di soggiorno va soppressa in quanto, oltre ad essere di difficile controllo, non incoraggia la mobilità e non tiene conto della tendenza dei cittadini già abituati alla mobilità ad organizzare la propria vita liberamente all'interno dello spazio europeo.

Emendamento 16
Articolo 18, paragrafo 1

1. La continuità della residenza può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro di residenza. Tale continuità non è pregiudicata da assenze temporanee **che non superino complessivamente sei mesi all'anno**, né da assenze di durata superiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, le malattie gravi, la gravidanza e la maternità, il compimento di studi o corsi di formazione professionale o

1. La continuità della residenza può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro di residenza. Tale continuità non è pregiudicata da assenze temporanee né da assenze di durata superiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, le malattie gravi, la gravidanza e la maternità, il compimento di studi o corsi di formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro

il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Stato membro o di un paese terzo.

Motivazione

Questa misura restrittiva del diritto di soggiorno va soppressa in quanto, oltre ad essere di difficile controllo, non incoraggia la mobilità e non tiene conto della tendenza dei cittadini, già abituati alla mobilità, a organizzare la propria vita liberamente all'interno dello spazio europeo.

Emendamento 17

Articolo 20

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica, ***sociale, artistica o culturale*** come lavoratori subordinati o autonomi.

Motivazione

La mobilità all'interno dell'Unione va incoraggiata anche in relazione alle attività sociali, culturali e artistiche, che contribuiscono in modo specifico allo sviluppo del modello culturale europeo, basato sull'incontro tra le diversità.

Emendamento 18

Articolo 22, paragrafo 1

1. Il possesso dell'attestato d'iscrizione, della ricevuta della domanda di carta di soggiorno, di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente non può in alcun caso costituire una condizione preliminare per l'esercizio di attività economiche, per la concessione di prestazioni o benefici o per lo svolgimento di pratiche amministrative.

1. Il possesso dell'attestato d'iscrizione, della ricevuta della domanda di carta di soggiorno, di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente non può in alcun caso costituire una condizione preliminare per l'esercizio di attività economiche ***o non economiche***, per la concessione di prestazioni o benefici o per lo svolgimento di pratiche amministrative.

Motivazione

La mobilità all'interno dell'Unione va incoraggiata anche in relazione alle attività sociali, culturali e artistiche, che contribuiscono in modo specifico allo sviluppo del modello culturale europeo, basato sull'incontro tra le diversità.

Emendamento 19
Articolo 23, comma 1

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza dell'obbligo, eventualmente prescritto dal diritto nazionale, di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i cittadini nazionali siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità.

Per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri possono controllare l'osservanza dell'obbligo, eventualmente prescritto dal diritto nazionale, di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i cittadini nazionali siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità.

Motivazione

Questa misura non può applicarsi ai cittadini di un altro Stato membro.

5 dicembre 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (COM(2001) 257 – C5-0336/2001 – 2001/0111 (COD))

Relatrice per parere: Anna Karamanou

PROCEDURA

Nella riunione dell'11 settembre 2001 la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità ha nominato relatrice per parere Christa Kläß. Nella riunione del 3 dicembre 2002 ha nominato relatrice per parere Anna Karamanou, in sostituzione di Christa Kläß.

Nelle riunioni del 25 febbraio, 18 marzo, 27 marzo, 22 maggio, 4 giugno e 3 dicembre 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Anna Karamanou (presidente e relatrice per parere), Marianne Eriksson (vicepresidente), Olga Zrihen Zaari (vicepresidente), María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Lone Dybkjær, Ilda Figueiredo, Marie-Hélène Gillig, Lissy Gröner, Karin Jöns, Christa Kläß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Maria Martens, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Christa Prets, Amalia Sartori, Karin Scheele, Miet Smet, Patsy Sörensen, Feleknas Uca e Sabine Zissener.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di direttiva, approvata dalla Commissione il 23 maggio 2001, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è il risultato del contesto politico e giuridico creato con l'introduzione della cittadinanza dell'Unione. La base giuridica del testo è costituita dagli articoli 12, 18, paragrafo 2, 40, 44 e 52 del trattato CE. L'obiettivo principale della proposta è sostituire le varie disposizioni legislative vigenti in tale area con un unico strumento legislativo, al fine di rendere meno severe e semplificare le condizioni e le pratiche connesse all'esercizio di tale diritto e chiarire le possibili restrizioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica. La proposta in esame assicura pertanto una soluzione ai problemi e agli ostacoli principali all'esercizio del diritto della libera circolazione individuati in diverse occasioni dalla Commissione.

La novità principale introdotta dalla proposta è l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo quattro anni di residenza continua. Una volta acquisito, tale diritto non è più soggetto ad alcuna restrizione.

Tale proposta riduce drasticamente le condizioni e le pratiche amministrative connesse all'esercizio del diritto di soggiorno. In caso di soggiorni inferiori ai sei mesi, l'unico requisito richiesto è un documento di identità valido. In caso di soggiorni di durata superiore ai sei mesi, i cittadini dell'Unione devono provare allo Stato membro ospitante, mediante una semplice dichiarazione, la loro idoneità a svolgere un'attività economica o che dispongono di sufficienti risorse economiche e di un'assicurazione malattia. Per periodi iniziali di residenza fino a quattro anni, la carta di soggiorno per i cittadini dell'Unione è abolita e sostituita da una registrazione presso l'ufficio del registro competente del luogo di residenza.

La proposta rende inoltre più agevole l'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei familiari. Infine i familiari con nazionalità di un paese terzo godono inoltre, in determinati casi, di maggiore tutela giuridica, ad esempio, in caso di decesso del cittadino comunitario di cui sono a carico o di scioglimento del matrimonio.

Per quanto concerne i diritti di soggiorno nell'Unione europea, sarebbe opportuno prendere in considerazione i problemi specifici che toccano in genere le donne. In merito a tale questione, la proposta della Commissione mira, tra l'altro, ad agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei familiari. Malgrado ciò, in caso di soggiorni di durata superiore ai sei mesi è tuttora necessario che i cittadini presentino una dichiarazione che ne attesti l'indipendenza economica. Tale particolare aspetto può avere ripercussioni negative sulle donne che vivono una situazione di dipendenza (economica) e pertanto di instabilità per via della mancanza di diritti individuali. Sulla base di tale proposta (vedere in particolare l'articolo 7), una donna che vive a carico del coniuge, titolare di un'attività redditizia, come tuttora si verifica di frequente, in caso di decesso o separazione, non è in possesso di diritti individuali.

La proposta in esame (agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei familiari) avrà pertanto conseguenze tutt'altro che neutre dal punto di vista delle implicazioni di genere.

Alla luce dell'esame della terza relazione della Commissione sulla cittadinanza nell'UE, la commissione per i diritti delle donne invita la commissione responsabile ad inserire i seguenti emendamenti nella sua relazione:

Ricorda che l'introduzione della cittadinanza europea rappresenta un importante passo per la democratizzazione dell'Unione e fornisce un quadro atto a coinvolgere sia le donne che gli uomini nelle decisioni politiche ed istituzionali in vista della futura riforma dell'Unione;

Deplora il fatto che la Commissione non sia riuscita ad inserire la dimensione del genere nella sua terza relazione sulla cittadinanza dell'Unione e che, in particolare, non sia riuscita a sviluppare orientamenti ed indicatori sensibili e specifici al genere, nonché a utilizzare, a tutti i livelli, dati suddivisi per sesso;

Accoglie favorevolmente la proposta di direttiva della Commissione, presentata nella sua relazione, che modifica i diversi strumenti legislativi sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini europei, il che è importante in particolare per le donne e i problemi che esse affrontano nell'ambito dell'unificazione europea;

Esaminato il parere nella versione in cui è stato adottato, l'on. Klaß ha ritenuto opportuno dimettersi dal suo ruolo di relatrice in quanto il parere si discosta ormai eccessivamente dalla sua posizione; a questo proposito fa riferimento agli emendamenti adottati sui matrimoni tra persone dello stesso sesso e al trattamento su un piano di parità dei matrimoni e dei partenariati. La presidente assume quindi il ruolo di relatrice.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	
b) il/la convivente, sul presupposto che legislazione dello Stato membro ospitante equipari la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione;	b) il/la convivente, a prescindere dal sesso , sul presupposto che legislazione dello Stato membro ospitante preveda il medesimo trattamento sia per le coppie di fatto che per quelle sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione;

Motivazione

Occorre che la normativa in questione contenga una definizione in senso lato della nozione di

¹ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

"familiare" poiché nella società attuale vi sono innumerevoli situazioni familiari cui va riservato lo stesso trattamento e gli stessi diritti. L'obiettivo principale del presente articolo è di garantire che alle coppie di fatto, indipendentemente dal sesso, venga riservato lo stesso trattamento di quelle sposate. Se la legge deve essere uguale per tutti occorre includere anche le coppie di fatto costituite da due persone dello stesso sesso.

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) il partner registrato nel quadro di una relazione stabile;

Motivazione

In ormai parecchi Stati membri è stata introdotta una forma di riconoscimento giuridico per i modelli di convivenza non basati sul matrimonio. Uno degli elementi centrali comuni alle legislazioni di tali Stati è la registrazione del partner. È quindi necessario includere tale categoria nelle definizioni di "familiare".

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c)

c) i discendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui alla lettera b);

c) i discendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui alla lettera b) ***o partner registrato di cui alla lettera b bis)***;

Emendamento 4
Articolo 4

Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, ***identità di genere***, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

Motivazione

Le persone "transgender" in particolare possono incontrare difficoltà pratiche nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione. Le discriminazioni fondate sull'identità di genere operate nella fase della messa in atto della direttiva dovrebbero essere esplicitamente vietate.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 2, comma 2

Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono gratuiti.

Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono gratuiti **e vengono rilasciati nel territorio dello Stato membro interessato.**

Motivazione

I diritti riconosciuti a determinate persone nello Stato membro di origine devono continuare ad essere loro garantiti.

Emendamento 6

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c). **I coniugi hanno diritto a uno status giuridico e a un permesso di lavoro indipendenti.**

Motivazione

La posizione delle donne a carico del coniuge può essere molto instabile e delicata per via della mancanza di diritti individuali. Esse beneficiano esclusivamente di diritti derivati, dato che la loro posizione giuridica e il loro permesso di soggiorno dipendono totalmente dallo status del coniuge. L'eventuale decesso o separazione determinano la perdita automatica del proprio status, nel momento in cui il coniuge a carico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo a, b o c. Dal momento che si verifica con maggiore frequenza che la donna sia a carico dell'uomo, tale disposizione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari non risulterà neutra quanto alle implicazioni di genere.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 7, alinea

7. L'attestato d'iscrizione non può essere negato al lavoratore che abbia cessato di svolgere un'attività subordinata o autonoma se:

7. L'attestato d'iscrizione non può essere negato al lavoratore **e al rispettivo o alla rispettiva coniuge o partner** che abbia cessato di svolgere un'attività subordinata o autonoma se:

Emendamento 8
Articolo 8, paragrafo 7, lettera a)

a) l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

a) l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia, **di una gravidanza** o di un infortunio;

Emendamento 9
Articolo 12, paragrafo 1, comma 1

1. **Ferme restando le disposizioni del secondo comma**, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

La posizione delle donne a carico del coniuge può essere molto instabile e delicata per via della mancanza di diritti individuali. Esse beneficiano esclusivamente di diritti derivati, dato che la loro posizione giuridica e il loro permesso di soggiorno dipendono totalmente dallo status del coniuge. L'eventuale decesso o separazione determinano la perdita automatica del proprio status, nel momento in cui il coniuge a carico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo a, b o c. Dal momento che si verifica con maggiore frequenza che la donna sia a carico dell'uomo, tale disposizione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari non risulterà neutra quanto alle implicazioni di genere. Nel caso in cui l'articolo 7 modificato venga approvato, l'articolo 12 può essere accettato senza modifiche.

Emendamento 10
Articolo 12, paragrafo 1, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d). **soppresso**

Emendamento 11
Articolo 12, paragrafo 3

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.

3. La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno **del suo coniuge o del suo/della sua convivente o** dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.

Motivazione

Come risulta dalle definizioni dell'articolo 2, punto 2, lettera b), si propone di accordare ai conviventi gli stessi diritti dei coniugi.

Emendamento 12
Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio **o della convivenza, negli Stati membri in cui la convivenza e il matrimonio sono equiparati per legge,** non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

Occorre che il presente articolo contempli anche la convivenza nel caso in cui tra due persone dello stesso sesso vi sia una relazione equivalente al matrimonio.

Emendamento 13

Articolo 13, paragrafo 1, comma 1

1. ***Ferme restando le disposizioni del secondo comma,*** il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Motivazione

La posizione delle donne a carico del coniuge può essere molto instabile e delicata per via della mancanza di diritti individuali. Esse beneficiano esclusivamente di diritti derivati, dato che la loro posizione giuridica e il loro permesso di soggiorno dipendono totalmente dallo status del coniuge. L'eventuale decesso o separazione determinano la perdita automatica del proprio status, nel momento in cui il coniuge a carico non rispetta le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo a, b o c. Dal momento che si verifica con maggiore frequenza che la donna sia a carico dell'uomo, tale disposizione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari non risulterà neutra quanto alle implicazioni di genere. Nel caso in cui l'articolo 7 modificato venga approvato, l'articolo 12 può essere accettato senza modifiche.

Emendamento 14

Articolo 13, paragrafo 1, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

soppresso

Emendamento 15

Articolo 13, paragrafo 2, alinea

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio ***o del***

comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

partenariato non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

Motivazione

Le donne che hanno una situazione matrimoniale infelice o che, ancor peggio, sono vittime di violenze domestiche continueranno a sopportare tale situazione per paura di essere espulse dal paese.

Emendamento 16

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a) il matrimonio è durato, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno **cinque** anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o

a) il matrimonio **o il partenariato** è durato, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno **tre** anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o

Motivazione

Le donne che hanno una situazione matrimoniale infelice o che, ancor peggio, sono vittime di violenze domestiche continueranno a sopportare tale situazione per paura di essere espulse dal paese.

Emendamento 17

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o

b) il coniuge **o il/la convivente** non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o

Motivazione

-

Emendamento 18

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

c) situazioni particolarmente difficili esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

c) situazioni particolarmente difficili, **come situazioni di violenza fisica o psicologica in seno alla famiglia**, esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

Motivazione

La formulazione proposta è generica e poco chiara, per cui è necessario precisare meglio, anche sulla base della motivazione della Commissione.

Emendamento 19

Articolo 13, paragrafo 2, comma 2

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi **o di coniuge/partner collaboratori di un lavoratore autonomo** o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti.

Motivazione

L'emendamento non richiede alcuna osservazione.

Emendamento 20

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), comma 1

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale nel momento in cui cessa l'attività professionale ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro

a) il lavoratore subordinato o autonomo **e il coniuge/partner collaboratore che lo assiste**, il quale nel momento in cui cessa l'attività professionale ha raggiunto l'età

ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, qualora vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia risieduto in via continuativa per oltre tre anni.

prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, qualora vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia risieduto in via continuativa per oltre tre anni.

Motivazione

L'emendamento non richiede alcuna osservazione.

Emendamento 21

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), comma 1

b) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, essendo residente in modo continuativo nel territorio di detto Stato membro da oltre due anni, cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

b) il lavoratore subordinato o autonomo ***e il coniuge/partner collaboratore che lo assiste*** il quale, essendo residente in modo continuativo nel territorio di detto Stato membro da oltre due anni, cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Emendamento 22

Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di residenza continuativa nel territorio di tale Stato membro, eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando la sua residenza nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

c) il lavoratore subordinato o autonomo ***e il coniuge/partner collaboratore che lo assiste*** il quale, dopo tre anni d'attività e di residenza continuativa nel territorio di tale Stato membro, eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando la sua residenza nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Emendamento 23
Articolo 25, paragrafo 4

4. In occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno lo Stato membro ospitante può, **qualora lo giudichi indispensabile**, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve fare pervenire la propria risposta entro due mesi.

4. In occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno lo Stato membro ospitante può, **per motivi che è tenuto a precisare**, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve fare pervenire la propria risposta entro due mesi.

Motivazione

La comunicazione di informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione deve rientrare nel quadro di una procedura rigida e motivata fra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro di origine.

Emendamento 24
Articolo 29, paragrafo 1

1. In caso di adozione di provvedimenti di diniego dell'ingresso, di allontanamento o di diniego dell'attestato d'iscrizione, della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione amministrativi e giurisdizionali esistenti nello Stato membro ospitante.

1. In caso di adozione di provvedimenti di diniego dell'ingresso, di allontanamento o di diniego dell'attestato d'iscrizione, della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione amministrativi e giurisdizionali esistenti nello Stato membro ospitante. **La protezione giurisdizionale dovrebbe essere quella che è prevista per i cittadini nazionali degli Stati membri.**

Motivazione

Le donne, che possono essere prive di reddito, dovrebbero avere diritto al patrocinio gratuito.

27 maggio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

destinato alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

(COM(2001) 257 – C5-0336/2001 – 2001/0111(COD))

Relatrice per parere: Margot Keßler

PROCEDURA

Nella riunione del 13 settembre 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Margot Keßler.

Nelle riunioni del 17-18 aprile 2002 e del 22-23 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Roy Perry (primo vicepresidente e presidente f.f.), Proinsias De Rossa (secondo vicepresidente), Margot Keßler (relatrice per parere), Richard A. Balfe, Felipe Camisón Asensio, Janelly Fourtou, Laura González Álvarez, Ioannis Koukiadis, Jean Lambert, the Earl of Stockton e Eurig Wyn.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il presente parere fa seguito alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Della proposta in questione, la commissione per le petizioni valuta in modo particolarmente positivo il rafforzamento del diritto di libera circolazione grazie all'introduzione del diritto di soggiorno permanente dopo 4 anni di residenza stabile nello Stato membro ospitante. Questa disposizione contribuirà ad eliminare molte difficoltà che i cittadini dell'Unione e i loro familiari oggi incontrano in questo campo, come si evince dalle petizioni presentate al Parlamento europeo. Solo nel periodo 1999-2001 sono state presentate poco meno di 100 petizioni aventi per oggetto la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e loro familiari. Su richiesta, è possibile prendere visione delle petizioni presso la segreteria della commissione per le petizioni o presso la relatrice per parere.

Anche gli altri obiettivi della direttiva sono valutati positivamente dalla commissione per le petizioni. Da una parte vi è la concentrazione e riunione in un testo unico delle norme di diritto derivato in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione. Per costoro e per i loro familiari, i quali spesso – come si ricava dalle petizioni ricevute – sono cittadini di paesi terzi, ciò significa maggiore chiarezza e certezza giuridica. Dall'altra parte l'esercizio del diritto di libera circolazione viene ulteriormente agevolato dalla semplificazione o eliminazione delle procedure e pratiche amministrative. Altre innovazioni previste, ad esempio l'estensione a sei mesi della durata del soggiorno in un altro Stato membro, la semplificazione delle procedure per l'ottenimento di un visto e l'equipollenza tra visto e documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, sono sforzi che vanno nella direzione di un considerevole miglioramento della situazione attuale e che possono risultare particolarmente positivi per risolvere o evitare che si verificino le situazioni problematiche esposte in numerose petizioni.

Infine, per la commissione per le petizioni è particolarmente importante il fatto che la direttiva tenga conto della situazione specifica dei familiari dei cittadini dell'Unione, poiché le petizioni inoltrate a questa commissione mostrano che spesso dalle relazioni familiari derivano situazioni di non facile soluzione, specialmente per i membri della famiglia che sono cittadini di Stati terzi. Per questo la commissione per le petizioni valuta positivamente l'ampia definizione del concetto di "familiare" e in particolare il fatto che in esso vengano compresi i conviventi. Altrettanto positivo è il fatto che vengano incluse tutte le categorie di persone aventi la cittadinanza dell'Unione, sia che esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, sia che non la esercitino, compresi in quest'ultimo caso gli studenti.

Nonostante la valutazione complessivamente molto positiva della proposta della Commissione, occorre qui di seguito accennare ad alcuni punti che presentano problemi.

I conviventi che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della proposta della Commissione include nella definizione di "familiari" devono ricevere, per quanto riguarda il diritto di soggiorno in caso di separazione se sono cittadini dell'Unione, lo stesso trattamento previsto per le coppie sposate in caso di divorzio o annullamento del matrimonio, ed essere pertanto citati nella relativa disposizione (emendamento 1). La proposta della Commissione omette semplicemente di disciplinare questa ipotesi, come è invece necessario fare per ragioni di parità di trattamento e

in generale per maggiore certezza giuridica. Lo stesso deve valere anche per i conviventi che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro (emendamento 2).

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, ai titolari del diritto di soggiorno permanente viene rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della domanda una carta di soggiorno permanente che ha validità illimitata ed è rinnovabile di diritto ogni 10 anni. È contrario alla logica rinnovare ogni 10 anni una carta di soggiorno permanente avente validità illimitata, visto appunto che essa vale illimitatamente. Oltretutto tale pratica darebbe luogo ad un inutile onere amministrativo negli Stati membri. La disposizione relativa alla rinnovabilità della carta di soggiorno permanente dev'essere pertanto del tutto soppressa (emendamento 3).

Dalle petizioni presentate al Parlamento europeo si deduce che nella materia regolamentata dalla direttiva proposta sussistono tuttora molte difficoltà per i cittadini dell'Unione e per i loro familiari. Il numero delle petizioni ricevute da familiari di cittadini dell'Unione che sono cittadini di stati terzi non è irrilevante, ma modesto in rapporto al volume complessivo delle petizioni pervenute. Ciò dimostra che il diritto di petizione non è ancora sufficientemente utilizzato dalla maggioranza dei cittadini dei paesi terzi. Pertanto è opportuno in questa sede richiamare ancora una volta esplicitamente l'attenzione sul diritto di petizione (emendamento 4).

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Articolo 13, paragrafo 1, comma 1	
1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.	1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio <i>o la cessazione della convivenza ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b)</i> , non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

¹ GU C 270 del 25.9.2001, pag. 150.

Motivazione

I conviventi che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), include nella definizione di "familiari" devono ricevere, per quanto riguarda il diritto di soggiorno in caso di separazione se sono cittadini dell'Unione, lo stesso trattamento previsto per le coppie sposate in caso di divorzio o annullamento del matrimonio, ed essere pertanto citati in questa disposizione.

Emendamento 2

Articolo 13, paragrafo 2, comma 1

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

2. Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio **o la cessazione della convivenza ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b)**, non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 3

Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata. ***Essa è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.***

1. Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata.

Motivazione

È contrario alla logica rinnovare ogni 10 anni una carta di soggiorno permanente che ha validità illimitata. Oltretutto tale pratica darebbe luogo ad un inutile onere amministrativo.

Emendamento 4
Articolo 29 bis (nuovo)

Articolo 29 bis
Diritto di petizione

Oltre alle garanzie procedurali di cui all'articolo 29, sia i cittadini dell'Unione che i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro hanno il diritto di presentare petizioni a norma dell'articolo 174, paragrafo 10, del regolamento del Parlamento europeo (diritto di petizione).

Motivazione

Dalle petizioni presentate al Parlamento europeo si deduce che nella materia regolamentata dalla direttiva proposta sussistono tuttora molte difficoltà per i cittadini dell'Unione e per i loro familiari. Il numero delle petizioni ricevute da familiari di cittadini dell'Unione che sono cittadini di stati terzi non è irrilevante, ma modesto in rapporto al volume complessivo delle petizioni pervenute. Ciò dimostra che il diritto di petizione non è ancora sufficientemente utilizzato dalla maggioranza dei cittadini dei paesi terzi. Pertanto è opportuno in questa sede richiamare ancora una volta esplicitamente l'attenzione su tale diritto.